

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 3/2020

Il giorno 22 luglio 2020 presso la sede della Federazione Italiana Hockey in Roma, Viale Tiziano 74, la Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente f.f.

Avv. Roberto Catucci – Componente

Avv. Achille Reali – Componente

Avv. Ersilia Sibilio – Componente

Avv. Fabio Ramacci – Componente (supplente)

all'esito della Camera di Consiglio, così ha deciso

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo presentato a mezzo pec del 17 luglio 2020, la Polisportiva Ferrini Cagliari in persona del presidente e legale rappresentante Roberto Maxia, ha impugnato la decisione del Tribunale Federale n. 4 del 14.7.2020, pubblicata il successivo 15 luglio 2020 sul sito ufficiale della Federazione e comunicata in pari data, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal sodalizio medesimo volto ad impugnare la 'tabella voti' relativa alla XXVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pubblicata sul sito federale, nella quale alla A.S.D. oggi reclamante venivano attribuiti voti in numero di 5, anziché 5,25. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso, tempestivamente proposto, non risultava sottoscritto dal legale rappresentante e non era suffragato da documentazione comprovante la richiesta dell'istante e per questi motivi lo ha dichiarato inammissibile. La Polisportiva Ferrini Cagliari, con il reclamo ha sostenuto che, pur non aver sottoscritto analogicamente, né digitalmente il ricorso, lo stesso, in quanto contenuto direttamente nel corpo della pec ufficiale della medesima Polisportiva Ferrini, account legale, depositato anche presso la CCIAA di Cagliari, deve ritenersi univocamente identificato e quindi valida l'istanza. Nel merito ha quindi chiesto l'assegnazione di voti in numero di complessivi 5,25 alla prossima Assemblea Nazionale, come da conteggio analitico prodotto e comprovato da allegata documentazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è fondato, per cui va accolto e, conseguentemente, la decisione del Tribunale Federale deve essere riformata.

Effettivamente la pec da cui è stato inviato il ricorso dinanzi al Tribunale Federale è quella ufficiale della Polisportiva Ferrini, utilizzata anche come tale dalla FIH in altre occasioni (corrispondenza pec del 6.11.2019 ore 10.58, che viene acquisita in atti). Da qui l'ammissibilità



del ricorso stante la palese riconducibilità dello stesso alla persona del legale rappresentante del Sodalizio ricorrente.

Nel merito il ricorso appare fondato con conseguente riforma del provvedimento del Tribunale Federale, poiché come risulta provato *per tabulas*, dai comunicati ufficiali della FIH, la Polisportiva Ferrini ha partecipato alle finali Under 16 F prato e Under 21 F indoor, anno sportivo 2018/2019.

Il conteggio, tenendo conto dei voti plurimi effettivamente da assegnare, è pertanto pari a 5,25 (cinquevirgolaventicinque), per cui ai sensi dell'art.1 lett.f) del richiamato Regolamento CONI, con conseguente aggiornamento della tabella voti.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello

- Visti gli artt. 17 e ss. dello Statuto FIH;
- Visto il Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive emanato dalla Giunta Nazionale CONI del 2 luglio 2020;
- acquisita agli atti la corrispondenza pec del 6.11.2019 ore 10.58 tra la FIH e la Polisportiva Ferrini, nonché verificata la partecipazione del Sodalizio reclamante alle finali indicate in motivazione;

accoglie il reclamo proposto dalla Polisportiva Ferrini e, per l'effetto, attribuisce voti in numero di 5,25 (cinquevirgolaventicinque), e trasmette alla Segreteria Generale per l'aggiornamento della tabella voti e relativa pubblicazione sul sito federale.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 22 luglio 2020

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente f.f.:

Avv. Maria Grazia Martinelli

I Componenti:

Avv. Roberto Catucci

Avv. Achille Reali

Avv. Ersilia Sibilio

Avv. Fabio Ramacci (supplente)

